MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Art. 23

Finanziamento degli enti di ricerca

All'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola "anche" e' sostituita dalle seguenti: "ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle universita', fatta eccezione per quelli". L'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e' sostituito dal seguente:

"Art. 4

Finanziamento degli enti di ricerca

1. La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5, e considerando la specifica missione dell'ente nonche' tenendo conto, per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del fondo e soggetta ad incrementi annuali, della valutazione della qualita' della ricerca scientifica (VQR), in quanto rilevante, e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro. 1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, le quote del fondo ordinario assegnate, in sede di riparto, per specifiche finalita' e che non possono essere piu' utilizzate per tali scopi, previa motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono essere destinate ad altre attivita' o progetti attinenti alla programmazione degli enti.".

Versione in vigore dal 12 settembre 2013, non più in vigore dal 12 novembre 2013 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca
Estremi	Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104
Capo	III — Altre disposizioni

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-istruzione-universita-e-ricerca/art-23-finanziamento-degli-enti-di-ricerca/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it